

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA**

Taglio di Po, lì 20 febbraio 1993

**IL SINDACO**

-F.to Melone prof. Vincenzo-

1-

### **REGOLAMENTO COMUNALE**

#### **PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963 n.161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n.1142, dalla Legge 4 gennaio 1990 n.1, dalla Legge Regionale 27 novembre 1991 n.29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetista medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

Non sono soggette al presente regolamento:

1. le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
2. le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art.2 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO**

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale di cui all'art.7 della L.R. 29/91.

E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate

al successivo art.25.

2-

### Art.3 – CONTENUTI DELL’AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione è valida per l’intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

L’autorizzazione può essere concessa anche per l’esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art.25, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell’azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all’attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all’art.7, secondo comma della Legge 1/90.

Nell’autorizzazione devono essere indicati:

- λ la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
- λ il tipo di attività oggetto dell’autorizzazione;
- λ la via, il numero civico e l’eventuale interno ove si autorizza l’esercizio;
- λ il nominativo del direttore dell’azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall’art.5 comma terzo della Legge 443/85.

Nell’autorizzazione per l’attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l’uso ai sensi della Legge 1/90.

### Art.4 – TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

1. BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
2. PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
  - λ taglio dei capelli;
  - λ esecuzione di acconciature;
  - λ colorazione e decolorazione dei capelli;
  - λ applicazione di parrucche;
  - λ prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;

λ ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

1. ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990 n.1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n.713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991 n.29 e dalla Legge 4 gennaio 1990 n.1.

3-

#### Art.5 – ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE

Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano idonei spazi d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente regolamento.

#### Art.6 – ATTIVITA' DIDATTICHE

Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.

Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:

- λ abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- λ possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
- λ idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- λ diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- λ le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

## Art.7 – COSTITUZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art.2/bis della Legge 14.02.1963 n.161, come modificata dalla Legge 23.12.1970 n.1142, e dall'art.7 della L.R. 29/91, è nominata dal Consiglio Comunale e viene a scadere alla scadenza del Consiglio stesso.

La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

1. da tre rappresentanti della categoria artigianale;
2. da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
3. dal responsabile del settore igiene pubblica dell'U.L.S.S. o da un suo delegato;
4. dal Comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato;
5. da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
6. da un rappresentante della categoria degli estetisti, designato dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

La Commissione consultiva comunale esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

4-

- λ domande di nuove autorizzazioni;
- λ domande di trasferimento dei laboratori;
- λ richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
- λ domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
- λ revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 9 della L.R. 29/91;
- λ domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.

La Commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.

Il presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.

Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla Commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

#### Art.8 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso od assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è inviato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

## CAPO II

### NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

5-

#### Art.9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
2. nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto 1) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane;
3. precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

λ documenti relativi a:

1. requisiti professionali di cui alla L.1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
2. requisiti professionali di cui alla L.161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti all'attività lavorativa nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

- λ planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- λ copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati.

### RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art.4 per quanto concerne l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è rilasciata con provvedimento del Sindaco sentito il parere della commissione di cui al precedente art.7.

Mentre per quanto riguarda l'autorizzazione di cui all'art.4 per l'esercizio dell'attività di estetista è rilasciata con provvedimento del Sindaco sentito oltre al parere della commissione di cui al precedente art.7, anche il parere obbligatorio e vincolante della C.P.A., territorialmente competente di cui all'art.8 comma 2° della L.R. 29/91. Il Comune può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere della C.P.A. qualora lo stesso non pervenga entro 60 giorni dalla richiesta.

Entro sei mesi dalla data di notifica del parere espresso dalle commissioni di cui sopra, pena l'archiviazione della domanda, i richiedenti dovranno presentare i seguenti documenti:

- λ dimostrazione della disponibilità dei locali sede dell'impresa;
- λ certificazione di cui alla Legge 55/90 (antimafia);
- λ copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane;
- λ certificato di idoneità dei locali;
- λ agibilità dei locali con destinazione d'uso dei medesimi.

### Art.10 – COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

6-

In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:

- λ trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
- λ novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista.

Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:

1. Commissione Provinciale per l'Artigianato;
2. Camera di Commercio;
3. Ufficio Tributi del Comune;
4. Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.;
5. Ufficio Urbanistico del Comune.

#### Art.11 – NORME SULL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### Art.12 – INIZIO DELL'ATTIVITA'

Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.

### Art.13 – MODIFICHE

Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di Legge.

Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di Legge, il sindaco ne vieta l'attuazione.

Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, ferme restando quanto disposto ai commi precedenti.

7-

### Art.14 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della commissione di cui all'articolo 7 della L.R. 29/91, nei seguenti casi:

1. per gravi indisponibilità fisiche;
2. per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
3. per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'U.L.S.S. competente.

### Art.15 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARIETA'

#### DELL'IMPRESA

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento

dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto l'autorizzazione al Comune.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art.5 – terzo comma – della Legge 8 agosto 1985 n.443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

#### Art.16 – TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco, osservando le norme del presente regolamento.

Le attività esistenti da almeno **tre anni** possono derogare ai minimi stabiliti nel presente regolamento all'art.25 nella misura del 50% delle distanze fissate per l'anno in corso.

In caso di forza maggiore (esempio inagibilità del locale, sfratto esecutivo, ecc.), il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

P.S.: Il presente articolo è stato integrato, come da delibera di C.C. n.50 del 30.09.2000, esecutiva.

8-

#### Art.17 – RICORSI

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

## CAPO III

### NORME IGIENICO-SANITARIE

#### Art.18 – ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

#### Art.19 – REQUISITI DEI LOCALI

Le attività di cui all'art.1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:

- λ avere tutti l'altezza prevista dalle norme e dai regolamenti urbanistici;
- λ essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
- λ essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antfortunistica sul lavoro;
- λ essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990 n.46;
- λ avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2,00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- λ essere forniti di acqua corrente;
- λ essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locali anti-bagno;
- λ essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

#### Art.20 – REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art.1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della

carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;

2. la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

#### Art.21 – NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art.7 del R.D. 30.10.1924, n.1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

#### Art.22 – CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'U.L.S.S.

La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.

Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

10-

## CAPO IV

### ORARI E TARIFFE

#### Art.23 – ORARI

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

#### Art.24 – TARIFFE

Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

#### Art.25 – DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata:

Superficie in mq. \_\_\_\_\_ = Distanza minima

\_\_\_\_\_ n. residenti \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ n. addetti \_\_\_\_\_

n.resid. per addetto n.esercizi in att.

Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area presa in esame risultante dopo che dalla superficie generale sono state detratte le quote di superficie occupate da:

- λ spazi pubblici a parco, gioco e sport e parchi pubblici urbani e comprensoriali;
- λ cimiteri;
- λ residenze rade frammiste a prati, orti, frutteti;
- λ impianti produttivi ed altre attrezzature a tipologia industriale;
- λ terreni messi a coltura, valli e percorsi fluviali;
- λ lotti incolti, boschi, cave.

La popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno viene ulteriormente incrementata fino al 10% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dal turismo.

Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

11-

- λ un addetto ogni 600 residenti per l'attività di barbiere;
- λ un addetto ogni 300 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
- λ un addetto ogni 1.300 residenti per l'attività di estetista.

Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.

La distanza, minima come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.

Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona.

Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dalla commissione consultiva comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

In sede di prima applicazione del presente regolamento le distanze minime valide per il corrente anno sono così determinate, previa fissazione dei seguenti dati generali:

- a. superficie generale determinata con le modalità di cui al precedente secondo comma = mq. 565.200
- b. popolazione residente al 31.12.1991 n.8553 aumentata del 10% = n. 9408
- c. esercizi in attività al 31.12.1991 e relativi addetti:

barbieri : negozi n. 5 addetti n. 7

parrucchieri per uomo e donna : negozi n.12 addetti n.20

estetista : negozi n. 4 addetti n. 4

- d. gli addetti necessari sono quelli indicati al precedente quarto comma per cui applicando la precedente formula si hanno le seguenti distanze:

Barbieri ml. 224

Parrucchieri per uomo e donna ml. 173

Estetista ml. 279

## CAPO V

### CONTROLLI E SANZIONI

#### Art.26 – CONTROLLI

Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

12-

#### Art.27 – SANZIONI

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 1/90, sono punite con sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000 con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689.

#### Art.28 – ATTIVITA' ABUSIVE

Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

#### Art.29 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA

Il Sindaco, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l'autorizzazione.

Il Sindaco stesso dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:

- λ qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1° nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione;
- λ qualora l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e della legge n.1/1990;
- λ nell'ipotesi in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i casi di cui all'art.14 comma 2°.

## CAPO VI

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### Art.30 – CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art.1 della Legge 14 febbraio 1963 n.161, come sostituito dall'art.1 della Legge 23 dicembre 1970 n.1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art.1 della Legge 4 gennaio 1990 n.1.

13-

I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che:

- λ sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuate dall'art.4 – primo comma – lettera b) – del presente regolamento;
- λ sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt.19 e 20 del presente regolamento.

Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art.19 lettera g) e dall'art.25 del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art.19 lettera g) non è consentita in caso di

successivo subingresso.

L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art.7 della L.R. 29/91 e previo parere della C.P.A. ai sensi dell'art.8 della L.R. 29/91.

#### Art.31 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 20 marzo 1990, esecutiva.